SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

LEGGE 18 novembre 1995, n. **496.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

95G0541

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Osservatorio astronomico di Capodimonte

DECRETO 31 ottobre 1995.

Approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Osservatorio.

95A6815

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI E DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 25:

Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - ICIPU: 8% serie ordinaria ventennale; 9% serie ordinaria ventennale; 10% serie ordinaria ventennale, effettuate il 13 novembre 1995.

95A6973

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 497.

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG);

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione della predetta Azienda, al fine di poterla dotare di strumenti gestionali tali da garantire il costante adeguamento agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo del traffico aereo;

Considerato che la trasformazione in società per azioni e ritenuta la più adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati e che a tale fine si ritiene indispensabile transitare attraverso la formula organizzativa dell'ente pubblico economico, per consentire la necessaria gradualità nell'adeguamento delle procedure operative, tecniche ed amministrative;

Considerata, altresì, la natura strategica dell'attività posta in essere dall'Azienda, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 1.

Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni il 1° gennaio 1999, con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Entro la predetta data sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di febbraio 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente svolge le attività e i servizi attribuiti alla competenza dell'AAAVTAG e quelli determinati nello statuto e nel contratto di programma di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ed aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, con riferimento al trasporto aereo, al settore economico o a quello amministrativo.

4. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG, durano in carica fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni e possono essere confermati presso quest'ultima. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

5. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

Art. 4.
Statuto

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

Art. 5.
Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 6.
Rapporti giuridici e patrimonio

1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanarsi entro il 30 giugno 1996, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

Art. 7.
Ordinamento contabile

1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. È prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente è inscrito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996.

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile.

Art. 8.
Personale

1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

3. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

6. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro il 30 giugno 1996 i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 5; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 9.
Contratto di programma

1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Il contratto di programma:

a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;

b) definisce gli obiettivi e gli standards, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standards è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.

Capo II

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Assunzioni

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è autorizzata ad assumere personale operativo.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di 80 unità da impiegare in via prioritaria per le attività di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica, con età non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza già in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.

Art. 11.

Fondo di produttività

1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un «Fondo di compensazione per la produttività» con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il predetto Fondo potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Art. 12.

Esenzione fiscale

1. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG sono esenti da imposte e tasse.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.

2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo, rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0536

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 498.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, per i beni culturali e ambientali e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

b) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

c) alla tabella *B* le parole: «10.000 a m^3», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m^3»;

d) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.

Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale

anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

Art. 3.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 4.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c*-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c*-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c*-bis), e *2-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 5.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata

ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

Art. 6.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

11. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Art. 7.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «al direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia».

4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.».

5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

6. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: «varianti» sono inserite le seguenti: «non essenziali».

7. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

8. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

9. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma».

10. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

11. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.».

12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.».

13. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

15. Gli atti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 15 marzo 1996.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*. — *1.* Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.

8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso.

9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

11. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

12. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili.».

13. Non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.

14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

Art. 9.

Norme edilizie per le comunità terapeutiche e gli enti morali

1. All'articolo 128 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis.* La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma *4-bis* è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle

finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma *4-bis*, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.».

2. Lo scorporo delle aliquote previsto dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0546

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 499.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui all'articolo 5.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 marzo 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 marzo 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 marzo 1996.

Art. 3.

Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Art. 4.

Accelerazione delle procedure

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«*8-bis*. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Art. 5.

Indagini concernenti la fattibilità e la compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici.

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, e dell'articolo 2, possono essere svolte indagini concernenti la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti e sulla base delle indicazioni formulate dall'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso.

2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

Art. 6.

Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) *del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.*

1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera *r-bis)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo è versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinato all'uso abitativo può essere stabilito con riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione, oppure può essere determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con possibilità di aumentare il prezzo così ottenuto fino al 20%.

2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

Art. 8.

Esperti

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 9.

Tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai commi 12, lettera *b)*, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale», sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato),».

Art. 10.

Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti.

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«*13.* I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/1993", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Art. 11.

Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Art. 12.

Interpretazione autentica

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Interventi in materia di edilizia statale

1. È differita al 29 febbraio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà pubblica.

3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1995 e 1996.

4. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° marzo 1996».

Art. 14.

Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-*bis*.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La richiesta di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario *ad acta*, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario *ad acta*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

6. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, possono essere altresì utilizzate, entro l'importo di 200 miliardi, per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, con requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni e degli enti locali sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole.

7. Allo scopo di consentire un più esaustivo utilizzo dei finanziamenti già disposti a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è differito al 30 giugno 1996.

8. Fermo restando quanto indicato nell'art. 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovrà formulare il proprio parere nei 10 giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995 gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti o, comunque, ove, entro 200 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno così disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse, non superiore a lire otto miliardi, può essere utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 15.
Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

3. Per il completamento degli interventi di risanamento della laguna di Orbetello è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni per l'anno 1995, da trasferire all'apposito commissario. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
Interventi in materia ambientale

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per l'anno 1995 si provvede:

a) quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte, rispettivamente, ai capitoli 7001 e 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente

per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305; articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

b) quanto a lire 57.898 milioni, mediante corrispondente utilizzo per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni delle somme in conto residui del capitolo 7706 e del capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotte rispettivamente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con i decreti del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, 15 novembre 1990 e 31 dicembre 1990;

c) quanto a lire 41.400 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme in conto residui iscritte per lire 40.400 milioni sul capitolo 7603 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7604 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8 e 15, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992;

d) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992.

3. Gli importi di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7, relativi alle disponibilità in conto residui, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

6. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. All'onere derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui per lire 3.000 milioni sul capitolo 7601 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 1992; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

8. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 5 e 6 ai soggetti interessati in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base degli stanziamenti di lire 291.000 milioni per l'anno 1995, di lire 242.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 291.000 milioni per l'anno 1997 previsti nella tabella *C* della legge 23 dicembre 1994, n. 725, quali rideterminati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché delle disposizioni di cui al comma 6.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

12. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille

del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Norme per la tutela del suolo

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e 3407, dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare alla regione Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle cinque gestioni sequestratarie degli impianti di depurazione della regione Campania, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione agli enti gestori degli impianti. La materiale corresponsione degli importi è subordinata ad atto formale della regione Campania con il quale la stessa assume la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre 1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a partire dal 1° gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati, nella misura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

7. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-*quater*, dell'articolo 12, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-*quater*, dell'articolo 12, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

8. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: DINI

95G0545

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 500.

Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di entrata in vigore degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in attesa dell'emanazione di disposizioni correttive del citato decreto all'esame delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga dei termini per gli adempimenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

1. In attesa dell'emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, del decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i termini previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, non ancora decorsi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 20 gennaio 1996.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1995.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal prof. Carlo Chimenti dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il Sottosegretario di Stato ai trasporti e alla navigazione prof. Carlo Chimenti ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal prof. Carlo Chimenti dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 13

95A7073

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 1995.

Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, comma 2 e comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 1989 che fissa valori limite di emissione per i nuovi impianti di combustione superiori a 50 MW;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 che fissa valori limite di emissione per gli impianti industriali esistenti;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 1991 che fissa «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento della qualità dell'aria»;

Viste le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1993 che fissa «Modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente»;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 95;

Visti i protocolli alla Convenzione sull'inquinamento trasfrontaliero a lunga distanza adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1988, n. 240, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 97, che fissa il tenore di zolfo nel gasolio;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162;

Vista la delibera del CIPE del 25 febbraio 1994 relativa alla programmazione nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, fermo restando il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW è consentito altresì l'uso di:

olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 18% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;

lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in peso;

miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti ed emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al comma 1;

coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso e di materie volatili non superiore al 12% in peso.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW che rispettino i valori limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è consentito altresì l'uso di:

emulsioni in acqua di bitumi naturali con contenuto in acqua non superiore al 35% in peso, aventi un contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso e un contenuto di vanadio e nichel, come somma, non superiore a 450 ppm (entrambi i valori sono riferiti alla emulsione tal quale);

petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm, il cui impiego è comunque sottoposto alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successivi aggiornamenti.

4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, fermo restando il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nel luogo stesso di produzione è consentito altresì l'uso di:

olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 18% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;

coke da petrolio;

tutti i combustibili derivanti da greggi nazionali, in deroga a quanto previsto all'allegato 3B, punto B)4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990.

5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, fermo restando il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti nei quali durante il processo produttivo o di combustione i composti dello zolfo vengono fissati e/o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto che si ottiene, è consentito altresì l'uso di:

olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 18% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;

bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in peso;

coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in peso.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, nella regione Sardegna è altresì consentito l'uso di combustibili indigeni, incluse le miscele acqua-carbone, in:

centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica purché vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'allegato VIII della direttiva 88/609/CEE, resta fermo il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

impianti di cui al comma 2 del presente articolo.

Titolo I

COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALE

Art. 2.
Definizione

1. I combustibili per uso industriale sono quelli utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché quelli utilizzati nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento, ovvero indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.

Art. 3.
Combustibili consentiti

1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli, negli impianti di cui all'art. 2 è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

gas naturale;

gas di petrolio liquefatto;

gas di raffineria e petrolchimici;

gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;

gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2% in peso;

biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994;

olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 15% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;

legna tal quale e carbone di legna;

carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 35% in peso;

coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 2% in peso;

antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 13% in peso.

Art. 4.

1. Negli impianti di cui all'art. 2 è consentito l'uso come combustibile dei residui individuati dal decreto del Ministero dell'ambiente del 16 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1995, e successive modificazioni, con le limitazioni e prescrizioni ivi previste, anche ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991.

2. Negli impianti di cui all'art. 2 è consentito l'uso come combustibile degli oli usati normati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, con le limitazioni e prescrizioni ivi previste.

Art. 5.
Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW

1. Negli impianti previsti all'art. 2 aventi potenza termica non superiore a 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, è comunque vietato l'uso dei seguenti combustibili:

carbone da vapore;

coke metallurgico e da petrolio;

antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

gas da raffineria e petrolchimici;

gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;

limitatamente ai nuovi impianti, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, superiore a 230 ppm.

Art. 6.
Requisiti degli impianti

1. Gli impianti di cui all'art. 2 di potenza termica pari o superiore a 6 MW devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel caso di impiego di oli combustibili con viscosità superiore a 4 gradi Engler alla temperatura di 50 °C è obbligatorio l'impiego di apparecchiature di preriscaldamento.

3. Nel caso di impiego di carboni da vapore è obbligatorio il sistema automatico di alimentazione.

Titolo II

COMBUSTIBILI PER USO CIVILE

Art. 7.

Definizione

1. I combustibili per usi civili sono quelli utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale.

2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al precedente comma quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:

riscaldamento e/o climatizzazione di ambienti;

riscaldamento di acqua calda per utenze civili;

cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;

lavaggio biancheria e simili;

forni da pane;

mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

Art. 8.

Combustibili consentiti

1. Negli impianti termici di cui all'art. 7 è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

gas naturale;

gas di città;

gas di petrolio liquefatto;

gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2% in peso;

residui di origine vegetale di cui all'art. 4, comma 1, alle condizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 16 gennaio 1995;

biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto ministeriale del 31 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994;

olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;

legna tal quale e carbone di legna;

agglomerati di lignite con contenuto di zolfo non superiore allo 0,5% in peso e di materie volatili non superiore al 40% in peso;

coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 2% in peso;

antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 13% in peso;

carbone di vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 35%.

2. Per gli impianti di potenza termica inferiore o uguale a 35 KW è consentito inoltre l'uso di agglomerati di antracite (ovuli) con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e un contenuto di materie volatili non superiore al 13% in peso.

3. Ferme restando le condizioni e prescrizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 16 gennaio 1995, e sue successive modificazioni, negli impianti termici di cui all'art. 7 destinati al riscaldamento e/o climatizzazione di ambienti industriali o artigianali, è consentito altresì l'uso dei combustibili indicati all'art. 4, comma 1, se prodotti nello stesso luogo.

Titolo III

ZONE PARTICOLARI

Art. 9.

Prescrizioni per zone particolari

1. Il Ministro dell'ambiente disciplina con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'impiego dei combustibili nelle aree particolarmente vulnerabili individuate sulla base dei piani di risanamento e di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto ministeriale del 20 maggio 1991.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Aggiornamenti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituita una Commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri, per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome, nonché per la individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. A tale data non sono più in vigore le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e sue successive modificazioni o integrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 75

95A7074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 16 novembre 1995.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani residenti in Croazia.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire dal 15 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 17 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1994, con cui è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Croazia, con esclusione delle contee istriana e litoraneo-montana;

Ritenuto che, a seguito del persistere della situazione di conflittualità in atto, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 novembre 1991;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'attuale Repubblica di Croazia, con esclusione delle contee istriana (capoluogo Pisino) e litoraneo-montana (capoluogo Fiume) dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 15 novembre 1995.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
RACHELE

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del tesoro del Ministero del tesoro
DRAGHI

95A7062

DECRETO 16 novembre 1995.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani residenti in Bosnia-Erzegovina.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire dal 15 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 17 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1994, con cui è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal territorio della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina;

Ritenuto che, a seguito del persistere della situazione di conflittualità in atto, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 novembre 1991;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'attuale Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 15 novembre 1995.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
RACHELE

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del tesoro del Ministero del tesoro
DRAGHI

95A7063

DECRETO 16 novembre 1995.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani residenti nella Federazione Serbo-Montenegrina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire dal 15 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 17 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1994, con cui è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Federazione Serbo-Montenegrina;

Ritenuto che, a seguito del persistere della situazione di conflittualità in atto, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 novembre 1991;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Federazione Serbo-Montenegrina, dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 15 novembre 1995.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
RACHELE

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del tesoro del Ministero del tesoro
DRAGHI

95A7064

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte e cassa di risparmio Faenza, in Faenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte e cassa di risparmio Faenza, con sede in Faenza;

Vista la delibera del 20 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 4, 9 e 17 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 18 (norme transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli artt. 2, 4, 9 e 17 dello statuto della Fondazione Banca del Monte e cassa di risparmio Faenza, con sede in Faenza, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 18 (norme transitorie) dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti interessati, pubblici o privati.

Essa può compiere, salvo quanto disposto dal successivo comma, tutte le opoerazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

Comma 3.

La Fondazione amministra la partecipazione nella Società per azioni conferitaria dell'Azienda bancaria di cui all'art. 1 o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa); non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse da quella che possiede nella predetta società conferitaria o da essa derivate.

Comma 4.

Può invece acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie ed anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al perseguimento dei propri scopi statutari.

Comma 5.

La Fondazione può contrarre debiti con le società direttamente o indirettamente partecipate e ricevere dalle stesse garanzie entro il limite del 10% del proprio patrimonio.

La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Comma 6.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità.

Art. 4.

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

- *i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari ad almeno il 10% degli stessi ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della Società bancaria conferitaria o della holding partecipata, nonché all'acquisto di azioni delle società medesime;*

- gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

- i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni, *da assumersi con la maggioranza a capo di ciascun gruppo indicata, concernenti;*

* *con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica per la prima e, se necessaria, seconda votazione e con la maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica, qualora si renda necessaria una ulteriore votazione; ove, in questa ultima votazione, non si ottenga la maggioranza richiesta, si procederà a nominare chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, non prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si intenderà nominato tra gli stessi colui che ha maggiore anzianità di carica nell'organo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età:*

- *la nomina del presidente e del vice presidente;*

- *la nomina di due amministratori;*

* *con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica:*

- *la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia;*

- *la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;*

- *l'acquisto o la cessione di partecipazioni:*

* *a maggioranza assoluta, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica:*

- *l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a consigliere e della permanenza degli stessi;*

- *la nomina dei sindaci revisori;*

- *la determinazione della misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;*

- *la dichiarazione di decadenza di consiglieri e revisori ove prevista;*

* *con la maggioranza ordinaria di cui al terzo comma dell'art. 8:*

- *la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;*

- *la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, gli eventuali aggiustamenti al bilancio preventivo in corso di esercizio nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;*

- *la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;*

- *la designazione o la nomina di persone a cariche presso la società conferitaria, altre società od enti;*

- *l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;*

- *la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;*

- *la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;*

- *la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali.*

Art. 17.

Gli effetti delle modifiche apportate all'art. 4, primo comma dello statuto decorrono dal 1° gennaio 1995.

95A6990

DECRETO 20 novembre 1995.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalità si applicano ai sensi del predetto art. 11;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 10 novembre 1995, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra il periodo gennaio 1994-dicembre 1994 ed il periodo gennaio 1995-dicembre 1995, è risultata pari a +5,2 considerando in via provvisoria, per i mesi di novembre e dicembre 1995, l'indice del mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare la percentuale di variazione per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 1996, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1995;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1995 è determinata in misura pari a +5,2 dal 1° gennaio 1996, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 2.

La percentuale di variazione di cui all'art. 1, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1995

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A7027

DECRETO 21 novembre 1995.

Operazione di acquisto mediante asta competitiva, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 13 novembre 1995, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, ai fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto ministeriale 13 novembre 1995, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni poliennali del Tesoro 1° gennaio 1992-1° gennaio 1997, in circolazione per nominali lire 15.541.193.500.000;

b) buoni poliennali del Tesoro 1° gennaio 1991-1° gennaio 1998, in circolazione per nominali lire 7.500.544.800.000;

c) buoni poliennali del Tesoro 19 marzo 1991-19 marzo 1998, in circolazione per nominali lire 6.000.936.600.000.

Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1, punto 2, lettera *b)*, del menzionato decreto 13 novembre 1995 vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 5 miliardi di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 13 del giorno 27 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche già stabilite dalla Banca d'Italia medesima per il collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» già previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi alle aste di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

La Banca d'Italia è esonerata da ogni danno o responsabilità che possa derivare sia dall'utilizzo della Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in fac-simile.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero del tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 5, punto 3, del ripetuto decreto 13 novembre 1995, il Ministero del tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione verrà esercitata sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Ministro del tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tale caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sarà effettuato il 30 novembre 1995 con le disponibilità del conto detenuto dal Ministero del tesoro presso la Banca d'Italia, denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

A tal fine il 30 novembre 1995 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato «Fondo», provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati dal Tesoro, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 150 giorni, relativamente ai BTP di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto, e per 72 giorni, relativamente ai BTP di cui alla lettera *c)* del decreto medesimo.

Il riconoscimento delle somme avrà luogo tramite la procedura di liquidazione titoli giornaliera a contro ritiro dei titoli dalla gestione centralizzata della Banca d'Italia.

Al «Fondo ammortamento» verrà altresì addebitata la provvigione di cui al successivo art. 8.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare la somma complessivamente prelevata dal «Fondo», corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative all'annullamento dei titoli acquistati dal Tesoro, nonché ogni altro adempimento occorrente

per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni di annullamento vengono effettuate per conto della Direzione generale del Tesoro.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati, per quanto applicabile, dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994. La provvigione prevista in detta convenzione, riconosciuta alla Banca d'Italia a rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, è ridotta allo 0,015% del capitale nominale dei titoli acquistati.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 3, punto 2, del decreto ministeriale 13 novembre 1995 le sezioni di tesoreria ricevono dalla coesistente filiale della Banca d'Italia i BTP 1° gennaio 1992-1° gennaio 1997, i BTP 1° gennaio 1991-1° gennaio 1998 e i BTP 19 marzo 1991-19 marzo 1998 annullati, unitamente al tabulato che riporta l'ammontare dei buoni poliennali acquistati, la serie e i tagli degli stessi. I buoni poliennali e una copia del tabulato sono spediti a cura delle sezioni di tesoreria alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo; copia del tabulato viene contestualmente inviata alla Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi e al loro annullamento, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Roma, 21 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7092

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 novembre 1995.

Autorizzazione alle aziende ospedaliere: «Dell'Annunziata» di Cosenza, «Ospedali riuniti» di Reggio Calabria e «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro, costituenti il dipartimento sperimentale di trapianto di rene da cadavere della regione Calabria, all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal presidente della regione Calabria in data 11 luglio 1995 intesa ad ottenere, sulla base della delibera regionale n. 2080 del 18 maggio 1993, l'autorizzazione alla istituzione di un dipartimento regionale sperimentale di trapianto di rene da cadavere articolato su tre poli (Ospedale civile «Dell'Annunziata» di Cosenza ora azienda ospedaliera «Dell'Annunziata» di Cosenza - Ospedali riuniti di Reggio Calabria ora azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Reggio Calabria - Ospedale «A. Pugliese» di Catanzaro ora azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro);

Viste le singole istanze presentate dal presidente della unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza in data 19 gennaio 1987, dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n 11 di Reggio Calabria in data 19 febbraio 1993 e dall'amministratore straordinario della unità socio sanitaria locale n. 7 di Catanzaro in data 26 febbraio 1993, intese ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico rispettivamente presso l'Ospedale civile «Dell'Annunziata» di Cosenza, gli Ospedali riuniti di Reggio Calabria e l'Ospedale «A. Pugliese» di Catanzaro;

Viste le relazioni favorevoli dell'Istituto superiore di sanità, in data 29 aprile 1993 (Ospedale civile «Dell'Annunziata» di Cosenza), in data 10 gennaio 1995 (Ospedali riuniti di Reggio Calabria) e in data 26 aprile 1994 (Ospedale «A. Pugliese» di Catanzaro), in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 12 luglio 1995;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994 n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Azienda ospedaliera «Dell'Annunziata» di Cosenza, l'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Reggio Calabria e l'Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» di

Catanzaro sono autorizzate ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero. Le predette aziende ospedaliere costituiscono il dipartimento sperimentale di trapianto di rene da cadavere della regione Calabria articolato su tre poli e operano in modo integrato e coordinato fra di loro secondo quanto stabilito dalla delibera della giunta regionale della regione Calabria n. 2080 del 18 maggio 1993.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene da cadavere devono essere eseguite rispettivamente presso:

le due sale operatorie, del gruppo operatorio situato al primo piano del vecchio complesso ospedaliero, dotate di impianto supplementare di trattamento dell'aria dell'Ospedale civile «Dell'Annunziata» di Cosenza;

la sala operatoria del gruppo operatorio di chirurgia toracica situata nel corpo D del nuovo complesso ospedaliero degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

le due sale operatorie del reparto operatorio situato al terzo piano dell'Ospedale «A. Pugliese» di Catanzaro.

Art. 3.

L'équipes operatorie dei tre centri ospedalieri saranno coordinate a livello regionale dal prof. Rocca Emilio primario chirurgo dell'Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro.

Le operazioni di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ospedale civile «Dell'Annunziata» di Cosenza:

Petrassi prof. Antonio, primario chirurgo;

Abonante dott. Sergio, aiuto chirurgo;

Aceti dott. M. G. Raffaella, aiuto chirurgo;

D'Ambrosio dott. Battista, aiuto chirurgo;

De Giacomo dott. Emilio, aiuto chirurgo;

Nino dott. Antonio, aiuto chirurgo;

Verre dott. Pasquale, aiuto chirurgo;

Francini dott. Dante, assistente chirurgo;

Rende dott. Gaetano, assistente chirurgo;

Roncone dott. Arturo, assistente chirurgo.

Ospedali riuniti di Reggio Calabria:

Zoccali prof. Carmine, primario nefrologo e direttore del dipartimento di nefrologia divisione nefrologica OO.RR. Reggio Calabria;

Cozzupoli prof. Pietro, capo dell'équipe chirurgica e aiuto responsabile della sezione chirurgia e trapianti renali;

Scudo dott. Paolo, aiuto sezione di chirurgia generale aggregato divisione nefrologica OO.RR. Reggio Calabria;

Nucera dott. Carmelo, aiuto sezione di chirurgia generale aggregato divisione nefrologica OO.RR. Reggio Calabria;

Veneziano dott. Pasquale, aiuto divisione di urologia OO RR. Reggio Calabria.

Ospedale «A. Pugliese» di Catanzaro:

Rocca prof. Emilio, primario divisione chirurgia generale coordinatore dell'équipe;

Lanza prof. Pietro, primario divisione urologia;

Aidala dott. Signorino, aiuto chirurgia generale;

Placida dott. Girolamo, aiuto chirurgia generale;

Cosentini dott. Alfredo, assistente chirurgia generale;

Scalfari dott. Antonio, aiuto urologia;

Pirritano dott. Domenico, aiuto urologia.

Art. 4.

In considerazione del carattere sperimentale del dipartimento il presente decreto ha la validità di tre anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

I direttori generali dell'Azienda ospedaliera «Dell'Annunziata» di Cosenza, dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Reggio Calabria e dell'Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A7091

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 22 novembre 1995.

Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie».

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con deliberazione del Senato in data 4 ottobre 1994, è prorogata fino al marzo 1996.

p. *Il Presidente:* PINTO

LAVORI PREPARATORI

*(Documento XXII, n. 3-*bis*).*

Presentato dai senatori Martelli, Modolo, Binaghi, Gallotti, Campus, Monteleone, Xiumè, Brugnettini, Cozzolino, Pepe, Costa, Andreoli, Carella, Gualtieri, Lavagnini, Serra e Dionisi il 21 settembre 1995.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 28 settembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 18 e il 24 ottobre nonché l'8 e il 9 novembre 1995.

Esaminato dall'assemblea e approvato il 22 novembre 1995.

95A7077

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 novembre 1995.

Autorizzazione alla società Toro assicurazioni S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive disposizioni modificative e integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di àssicurativa diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale di ricognizione del 26 novembre 1984 e il decreto ministeriale del 24 settembre 1993 dai quali risulta che la società Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Arcivescovado n. 16 è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni;

Vista l'istanza presentata dalla Toro assicurazioni S.p.a. in data 29 marzo 1995, e successive integrazioni con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 28 settembre 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Toro assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Arcivescovado n. 16, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A6995

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio-decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto rettorale di modifica di statuto 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1994;

Vista la delibera della facoltà di lettere e filosofia del 26 aprile 1995;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica di detto decreto;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 94/95), approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato nel senso che all'art. 2 del titolo VI, relativo al corso di laurea in lettere, tra gli insegnamenti complementari è inserito l'insegnamento di «etnologia delle culture mediterranee».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore: TECCE

95A7002

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio-decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994.

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 15 del Titolo XI relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è inserito il segunte nuovo articolo:

Art. 16.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERITARIO
IN BIOTECNOLOGIE AGRO INDUSTRIALI

Art. 1 (*Istituzione e durata del diploma universitario).* — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali, con sede in Latina. Il corso ha durata triennale, con un biennio propedeutico ed un terzo anno di indirizzo.

Sono previsti gli indirizzi:

a) Biotecnologie industriali;

b) Biotecnologie vegetali.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma universitario).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti ammessi a ciascun anno è stabilito annualmente dal consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione al primo anno sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3 *(Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è strettamente affine al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali. Per il riconoscimento degli studi, ai fini del passaggio da altri corsi di laurea o di diploma della stessa, o di altre facoltà, la struttura didattica del D.U. utilizzerà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo indicando le singole corrispondenze, anche parziali, tra gli insegnamenti.

La facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, sia gli insegnamenti specifici per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea al corso di diploma il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi).* — Ciascuno dei 3 anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specialmente nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattico-formativa comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica.

L'attività teorico-pratica è compresiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati ecc.

Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca scientifica, nonchè dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali, previa stipula di apposita convenzione.

L'impegno didattico complessivo (in ore 1800) è suddiviso in una prima parte destinata alla formazione di base comune, per 860 ore, una seconda parte destinata alla formazione di indirizzo per 200 ore ed una quota di almeno 200 ore al tirocinio e/o elaborato finale. Le rimanenti ore sono affidate alla scelta del consiglio di corso di diploma per approfondimenti teorici o pratici, ampliamenti professionali, ecc.

I contenuti didattico-formativi sono articolati in aree; il monte ore minimo previsto per ciascuna area è indicato nell'art. 7.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, in numero compreso tra 15 e 18, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da più docenti.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare a 18 il numero degli esami.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei curricula potrà essere prevista l'utilizzazione di speciali attività didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stages in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali), da quotarsi in ore sino ad una concorrenza massima di 120.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese. Le modalità di accertamento saranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 5 *(Ordinamento didattico).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Le donominazioni degli insegnamenti di ciascuna area saranno attinti dai raggruppamenti indicati nel decreto ministeriale 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati).

Il consiglio di facoltà, inoltre:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto al precedente art. 2;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o formati da moduli integrati), che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) sceglie le relative discipline, rispettando le indicazioni dei raggruppamenti;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annulità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 6 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne in corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Ateneo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7 *(Articolazione del corso di diploma)*. — Le aree disciplinari obbligatorie, il numero minimo di ore ed i raggruppamenti disciplinari attinenti sono riportate di seguito.

1. Formazione di base comune (860 ore).

Aree disciplinari obbligatorie numero minimo di ore e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (120 ore).

Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A041, A042, I250.

Area 2 - Fisica (60 ore).

Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 e 4 - Chimica e Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici (200 ore).

Raggruppamenti disciplinari: C011, C031, C020, C032, C050, E051, E042, G051.

Area 5 - Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali (120 ore).

Raggruppamenti disciplinari: E051, E012, E033, E031, E011, G052, G025.

Area 6 - Tecnologie cellulari e biomolecolari (laboratorio) (240 ore).

Raggruppamenti disciplinari: E033, E051, E042, G025.

Area 7 - Economia ed organizzazione dell'azienda agro-industriale (120 ore).

Raggruppamenti disciplinari: P041, P042, P021, P022, P023, G010, I270.

2. Formazione di indirizzo.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e raggruppamenti disciplinari attinenti.

2.1. Indirizzo in Biotecnologia industriale (200 ore).

Area 8 - Principi di Ingegneria biochimica.

Area 9 - Applicazioni di Ingegneria biochimica (120 ore).

Raggruppamenti disciplinari: I151, I263, I152, G052, C020, C040.

Area 10 - Microbiologia industriale (80 ore).

Raggruppamenti disciplinari: F052, G052, C100.

2.2. Indirizzo biotecnologie vegetali (200 ore).

Area 11 - Biologia delle piante coltivate (100 ore).

Raggruppamenti disciplinari: E012, G051.

Area 12 - Biotecnologie vegetali (100 ore).

Raggruppamenti disciplinari: G025.

Art. 8 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma ha lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso consiste nella discussione di uno o più elaborati svolti sotto la responsabilità di uno o più docenti di insegnamenti dei quali il candidato ha superato l'esame di profitto; secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

PROGRAMMA DEGLI INSEGNAMENTI

Primo anno:

Istituzioni di analisi matematica A021 - 60 ore di formazione, 0 ore di approfondimento;

Metodi matematici e statistici A022 - 60,0;

Fisica generale B011 - 60,0;

Chimica analitica C011 - 40,60;

Chimica organica C050 - 60,40;

Chimica generale ed inorganica C031 - 60,30;

Biologia generale ed ecologica E031 - 120,80;

Totale ore primo anno: 460,210.

Secondo anno:

Chimica agraria vegetale G051 - 40 ore di formazione, 40 ore di approfondimento;

Chimica biologica E051 - 60,50;

Motodologie avanzate di selezione genetica G025 - 60,60;

Genetica E033 - 60,50;

Biologia molecolare E042 - 60,50;

Economia delle aziende industriali P022 - 40,0;

Organizzazione dell'azienda agraria con esercitazioni P023 - 80,0;

Totale ore secondo anno: 400,250;

Totale ore biennio: 860 ore di formazione, 460 ore di approfondimento.

Terzo anno:

Tesi di diploma ed elaborato finale (per entrambi gli indirizzi) 200 ore di formazione 0 ore di approfondimento.

Indirizzo biotecnologie industriali:

Chimica fisica biologica C020 - 60 ore di formazione, 0 ore di approfondimento;

Processi biologici industriali I151 - 60,0;

Chimica delle fermentazioni C100, 40,40;

Microbiologia industriale G052, 40,40;

Totale (Ind. Biotecn. Ind.) terzo anno: 200,80.

Totale triennio: 1260 ore di formazione, 540 ore di approfondimento.

Indirizzo biotecnologie vegetali:

Biochimica vegetale E012 - 50 ore di formazione, 0 ore di approfondimento;

Fisiologia vegetale E012 - 50,40;

Biotecnologie vegetali G025 - 50,0%;

Miglioramento genetico delle piante agrarie G025 - 50,40;

Totale (Ind. Biotecn. Veg.) terzo anno: 200,80;

Totale triennio: 1260 ore di formazione, 540 ore di approfondimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore: TECCE

95A7003

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visti gli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della seconda Università degli studi di Napoli;

Visto il decreto rettorale del 27 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 1992 relativo all'istituzione del corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza di cui alla tab. III;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile e 6 maggio 1994 relativi alla individuazione ed integrazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche della seconda Università degli studi di Napoli di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza adunanze del 13 settembre e 2 ottobre 1995, del senato accademico e del consiglio di amministrazione adunanze del 25 ottobre 1995;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 27 ottobre 1995;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza della seconda Università degli studi di Napoli (di cui al decreto rettorale 27 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 1992) è sostituito dai seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in giurisprudenza e alla istituzione dei diplomi universitari di consulente del lavoro; operatore giuridico d'impresa e operatore giudiziario.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Norme generali

Art. 1 *(Corsi di laurea e corsi di diploma)*. — Alla facoltà di giurisprudenza afferisce il corso di laurea in giurisprudenza di durata quadriennale con prevalente connotazione comunitaria.

L'attivazione di ulteriori corsi di laurea sarà effettuata nell'ambito e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Afferiscono alla facoltà di giurisprudenza i corsi di durata triennale per il diploma universitario di:

1) consulente del lavoro;

2) operatore giuridico d'impresa;

3) operatore giudiziario.

Al termine del corso di diploma lo studente deve dimostrare — attraverso il riscontro del profitto e con l'esame di diploma — di aver conseguito una preparazione adeguata per l'inserimento negli specifici comparti produttivi e professionali ai quali può accedere con il diploma prescelto.

Art. 2 *(Titoli di ammissione)*. — I titoli di ammissione per il corso di laurea in giurisprudenza sono quelli previsti dalla legislazione vigente.

I titoli di ammissione per i corsi di diploma, previsti nel precedente articolo, sono quelli richiesti per l'ammissione al corso di laurea in giurisprudenza.

Art. 3 *(Iscrizione ai corsi di diploma universitario)*. — Il numero degli studenti da iscrivere ai corsi di diploma viene stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, nel rispetto dell'art. 9,

comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, per consentire ai diplomati un più facile inserimento nell'attività operativa e produttiva.

Con decreto del rettore su proposta del consiglio di facoltà vengono annualmente definite le modalità per l'ammissione ai corsi di diploma.

Art. 4 (*Affinità tra corso di laurea e corsi di diploma universitario*). — Tra il corso di laurea in giurisprudenza ed i corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di giurisprudenza sussiste l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti, ad esclusione delle annualità fondamentali ed obbligatorie previste per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studio approvato dalla facoltà.

Ai fini del conseguimento dei diplomi universitari afferenti alla facoltà di giurisprudenza sono riconosciuti, purché contemplati, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea in giurisprudenza.

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 5 (*Contenuto del corso di laurea in giurisprudenza*). — Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

Esso si sviluppa in un quadriennio, comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

Art. 6 (*Aree disciplinari*). — Le aree disciplinari ritenute fondamentali dal decreto ministeriale 11 febbraio 1994 per il corso di laurea in giurisprudenza sono:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

Art. 7 (*Materie d'insegnamento*). — Nell'ambito delle aree disciplinari di cui al precedente art. 6 entro il 31 luglio di ciascun anno accademico il consiglio di facoltà disciplina l'ordinamento didattico dell'anno accademico successivo individuando le materie e le annualità d'insegnamento.

Il consiglio di facoltà, nella stessa tornata, provvederà ad attivare un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario, ed ulteriori materie d'insegnamento in coerenza con il piano istituzionale degli studi e con i piani alternativi proposti dalla facoltà stessa.

Gli insegnamenti che possono essere attivati presso la facoltà sono i seguenti:

Contabilità di Stato;

Controlli pubblici nel settore creditizio ed assicurativo;

Criminologia;

Diritto agrario italiano e comunitario;

Diritto amministrativo;

Diritto amministrativo comparato;

Diritto anglo-americano;

Diritto bancario;

Diritto canonico;

Diritto civile;

Diritto commerciale;

Diritto commerciale comunitario;

Diritto comparato del lavoro;

Diritto comune;

Diritto costituzionale;

Diritto costituzionale comparato;

Diritto costituzionale italiano e comparato;

Diritto d'autore;

Diritto degli enti locali;

Diritto degli intermediari finanziari;

Diritto degli scambi internazionali;

Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

Diritto del commercio internazionale;

Diritto dell'America latina;

Diritto della borsa e dei cambi italiano e comunitario;

Diritto della cooperazione;

Diritto dell'ambiente;

Diritto della navigazione italiano e comunitario;

Diritto dell'arbitrato interno e internazionale;

Diritto della previdenza sociale;

Diritto della sicurezza sociale;

Diritto del lavoro;

Diritto delle assicurazioni;

Diritto delle Comunità europee;

Diritto dell'esecuzione penale;

Diritto dell'esecuzione civile;

Diritto del mercato finanziario;
Diritto di famiglia;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto ecclesiastico;
Diritto e procedura penale militare;
Diritto fallimentare;
Diritto finanziario;
Diritto finanziario comunitario;
Diritto industriale italiano e comunitario;
Diritto internazionale;
Diritto internazionale dell'economia;
Diritto internazionale privato e processuale;
Diritto parlamentare;
Diritto penale;
Diritto penale amministrativo;
Diritto penale commerciale;
Diritto penale comparato;
Diritto penale del lavoro;
Diritto penale dell'economia;
Diritto penale romano;
Diritto penale tributario;
Diritto penitenziario;
Diritto privato comparato;
Diritto privato dell'economia;
Diritto privato delle Comunità europee;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto processuale civile;
Diritto processuale comunitario;
Diritto processuale del lavoro;
Diritto processuale penale comparato;
Diritto pubblico comparato;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto pubblico generale;
Diritto pubblico romano;
Diritto regionale;
Diritto regionale e degli enti locali;
Diritto romano;
Diritto sindacale italiano e comunitario;
Diritto tributario;
Diritto tributario comunitario;
Diritto tributario internazionale;
Diritto tributario penale;
Diritto urbanistico;
Diritto valutario;
Dottrina dello Stato;
Economia aziendale;
Economia degli intermediari finanziari;
Economia dei beni e delle attività culturali;
Economia dei mercati monetari e finanziari;
Economia delle aziende di credito;
Economia delle imprese pubbliche;
Economia politica;
Epigrafia giuridica;
Esegesi delle fonti del diritto italiano;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
Filosofia del diritto;
Filosofia della politica;
Finanza degli enti locali;
Giustizia costituzionale;
Informatica giuridica;
Istituzioni di diritto e procedura penale;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto romano;
Istituzioni economiche internazionali;
Legislazione bancaria;
Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
Legislazione del turismo;
Legislazione minorile;
Legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
Lingua francese con orientamento giuridico;
Lingua inglese con orientamento giuridico;
Lingua spagnola con orientamento giuridico;
Lingua tedesca con orientamento giuridico;
Marketing;
Metodologia della scienza giuridica;
Ordinamento giudiziario;
Organizzazione della produzione;
Organizzazione del lavoro;
Organizzazione delle aziende di credito;
Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
Organizzazione internazionale;
Papirologia giuridica;
Politica economica;
Politica economica europea;
Politica monetaria;
Procedura penale;
Programmazione economica;
Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche;
Scienza dell'amministrazione;
Scienza delle finanze;
Sistemi giuridici comparati;
Sistemi fiscali comparati delle Comunità europee;
Sociologia del diritto;
Storia del diritto commerciale;
Storia del diritto italiano;
Storia del diritto moderno e contemporaneo;
Storia del diritto penale;
Storia del diritto romano;

Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia della costituzione romana;
Storia delle codificazioni moderne;
Storia delle costituzioni moderne;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle istituzioni politiche;
Strategia e politica aziendale;
Teoria dell'interpretazione;
Teoria generale del diritto;
Teoria generale del processo;
Tutela internazionale dei diritti umani.

La facoltà può disporre che alcuni insegnamenti ed i relativi esami siano svolti quali corsi comuni presso altre facoltà, specificamente indicate, della seconda Università degli studi di Napoli.

La facoltà delibera annualmente sull'eventuale articolazione degli insegnamenti in semestri e sull'adozione di moduli d'insegnamento, soprattutto con riferimento ai corsi biennali.

È consentita la richiesta da parte degli studenti alla facoltà di sostenere esami in soprannumero, sempre che essa corrisponda ad esigenze culturali professionali dello studente connessa al piano di studi seguito. La richiesta eventuale, da presentare in segreteria entro il 31 dicembre di ogni anno, deve pertanto indicare la specifica motivazione per cui s'intende sostenere l'esame in soprannumero, nonché il piano di studi seguito. L'esame potrà essere sostenuto soltanto a partire dal primo appello della successiva sessione estiva di esami.

Art. 8 *(Propedeutica)*. — Nel corso degli studi sono da considerare insegnamenti propedeutici:

a) il diritto costituzionale rispetto a: Diritto amministrativo, Diritto amministrativo comparato, Diritto costituzionale comparato, Diritto costituzionale italiano e comparato, Diritto degli enti locali, Diritto diplomatico e consolare, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Diritto parlamentare, Diritto penale, Diritto processuale amministrativo, Diritto pubblico generale, Diritto regionale, Diritto regionale e degli enti locali, Diritto sindacale italiano e comunitario, Diritto tributario, Dottrina dello Stato, Giustizia costituzionale, Istituzioni di diritto e procedura penale, Legislazione del turismo, Legislazione minorile, Legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, Ordinamento giudiziario, Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Scienza dell'amministrazione, Teoria generale del processo, Tutela internazionale dei diritti umani;

b) il Diritto delle Comunità europee rispetto a: Diritto processuale comunitario;

c) le istituzioni di diritto privato rispetto a: Diritto agrario italiano e comunitario, Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto comparato del lavoro, Diritto della navigazione italiano e comunitario, Diritto del lavoro, Diritto delle assicurazioni, Diritto di famiglia, Diritto privato dell'economia, Diritto privato delle Comunità europee, Diritto processuale civile;

d) le istituzioni di diritto romano rispetto a: Diritto romano;

e) la Economia politica rispetto a: Controlli pubblici nel settore creditizio ed assicurativo, Diritto bancario, Diritto degli scambi internazionali, Diritto del commercio internazionale, Diritto della borsa e dei cambi italiano e comunitario, Diritto pubblico dell'economia, Diritto valutario, Economia aziendale, Economia dei beni e delle attività culturali, Economia dei mercati monetari e finanziari, Economia delle aziende di credito, Economia delle imprese pubbliche, Istituzioni economiche internazionali, Marketing, Organizzazione della produzione, Organizzazione delle aziende di credito, Politica economica, Politica economica europea, Politica monetaria, Programmazione economica, Programmazione e contabilità nelle amministrazioni pubbliche, Strategia e politica aziendale;

f) i Sistemi giuridici comparati rispetto a: Diritto anglo-americano, Diritto comparato del lavoro, Diritto dell'America latina, Diritto privato comparato, Diritto privato delle Comunità europee, Istituzioni di diritto privato italiano e comparato, Diritto amministrativo comparato, Diritto costituzionale italiano e comparato, Diritto penale comparato, Diritto processuale penale comparato, Diritto penale comparato, Diritto processuale penale comparato, Diritto pubblico comparato;

g) la Storia del diritto romano rispetto a: Diritto penale romano, Diritto pubblico romano, Epigrafia giuridica, Esegesi delle fonti del diritto romano, Papirologia giuridica, Storia della costituzione romana;

h) i Sistemi fiscali comparati rispetto a: Diritto finanziario, Diritto tributario comunitario, Diritto tributario internazionale;

i) la Storia del diritto italiano rispetto a: Criminologia, Diritto comune, Esegesi delle fonti del diritto italiano, Storia del diritto commerciale, Storia del diritto moderno e contemporaneo, Storia del diritto penale, Storia dell'amministrazione pubblica, Storia delle codificazioni moderne, Storia delle costituzioni moderne, Storia delle istituzioni politiche;

l) la Filosofia del diritto rispetto a: Filosofia della politica, Metodologia della scienza giuridica, Sociologia del diritto, Storia delle dottrine politiche, Teoria dell'interpretazione, Teoria generale del diritto;

m) il Diritto commerciale rispetto a: Diritto commerciale comunitario, Diritto d'autore, Diritto della operazione, Diritto fallimentare, Diritto industriale italiano e comunitario, Legislazione bancaria;

n) il Diritto del lavoro rispetto a: Diritto della previdenza sociale, Diritto della sicurezza sociale, Organizzazione del lavoro;

o) il Diritto penale rispetto a: Diritto e procedura penale militare, Diritto penale amministrativo, Diritto penale commerciale, Diritto penale comparato, Diritto penale dell'economia, Procedura penale;

p) il Diritto amministrativo rispetto a: Contabilità di Stato, Diritto degli enti locali, Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia, Diritto dell'ambiente, Diritto processuale amministrativo, Diritto urbanistico, Finanza degli enti locali, Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

q) il Diritto processuale civile rispetto a: Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale, Diritto dell'esecuzione civile, Diritto processuale del lavoro;

r) la Procedura penale rispetto a: Diritto dell'esecuzione penale, Diritto penitenziario;

s) il Diritto ecclesiastico rispetto a: Diritto canonico;

t) il Diritto finanziario rispetto a: Diritto degli intermediari finanziari, Diritto del mercato finanziario, Diritto anziario comunitario, Economia degli intermediari finanziari, Scienza delle finanze;

u) il Diritto internazionale rispetto a: Diritto internazionale dell'economia, Diritto internazionale privato e processuale, Organizzazione internazionale.

Gli esami propedeutici devono essere sostenuti e superati prima degli esami cui servono di preparazione.

Art. 9 *(Piani di studio - Ripartizione e contenuto)*. — I piani di studio previsti per il corso di laurea in giurisprudenza vanno connotati in:

a) piano istituzionale;

b) piani alternativi proposti dalla facoltà;

c) piano di studio libero individuale, approvato dalla facoltà su richiesta dello studente.

Nei limiti dell'art. 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994 la facoltà annualmente delibera sull'eventuale articolazione degli insegnamenti in semestri.

Tutti i piani di studio prevedono ventiquattro discipline insegnate in quattro anni di corso, ripartite in otto annualità con sette esami al primo anno, sette annualità e sette esami al secondo anno, sette annualità con sei esami al terzo anno e quattro annualità con quattro esami al quarto, con un'accentuata presenza di discipline fondamentali nel primo biennio al fine di costituire una solida base culturale su cui articolare le opzioni e per consentire agli studenti una preparazione accurata per l'esame di laurea.

In tutti i piani di studio vengono previste quattro materie opzionali da prescegliersi dallo studente tra quelle suggerite ed attivate dalla facoltà, oltre almeno una lingua straniera ovvero un insegnamento particolarmente caratterizzante l'indirizzo.

I piani alternativi proposti dalla facoltà, al fine di consentire scelte conformi agli interessi culturali e professionali dello studente sono i seguenti:

A - Piani di studio con indirizzi specifici.

A.I - Piano con indirizzo assicurativo, creditizio e finanziario;

A.II - Piano con indirizzo diplomatico;

A.III - Piano con indirizzo giudiziario-forense;

A.IV - Piano con indirizzo imprenditoriale;

A.V - Piano con indirizzo notarile;

A.VI - Piano con indirizzo per la scienza delle istituzioni e delle imprese di pubblico servizio.

L'opzione per un piano alternativo può essere espletata entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'iscrizione al secondo anno di corso e, in assenza di diversa comunicazione da parte della facoltà, s'intende approvata con il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione.

L'opzione per un piano di studio libero individuale può essere, parimenti espletata entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'iscrizione al secondo anno di corso ed è sottoposta all'esame del consiglio di facoltà con modalità stabilite annualmente dalla facoltà stessa.

Il piano istituzionale di studio resta applicato automaticamente agli studenti che non esercitino opzioni nei termini indicati.

Ogni variazione del piano di studio resta vincolante per un biennio e, in mancanza di diversa manifestazione di volontà, resta tacitamente confermata sino al conseguimento della laurea.

Nel rispetto delle propedeuticità, la mera anticipazione di un insegnamento, previa approvazione della facoltà, non implica la configurazione del piano come individuale.

Art. 10 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi d'insegnamento di un quadriennio di studi e superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti obbligatori ed a quattro almeno tra quelli da lui opzionabili, salvo il caso di piani liberi individuali approvati dalla facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione, innanzi ad una commissione, di una dissertazione scritta, il cui tema è stato assegnato dal titolare d'insegnamento della disciplina scelta dallo studente.

Il consiglio di facoltà disciplina con apposito regolamento le modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI CONSULENTE DEL LAVORO

Art. 11 *(Contenuto del corso di diploma di consulente del lavoro)*. — Il corso di diploma di consulente del lavoro fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti di lavoro necessari alla professione di consulente nei rapporti di lavoro.

Il corso si sviluppa in un triennio e comprende quindici annualità d'insegnamento (anche divisibili in moduli semestrali), una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio professionale durante il corso.

Si conclude con un esame di diploma.

Il consiglio di facoltà entro il 31 luglio di ciascun anno accademico stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove d'idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma.

Art. 12. *(Aree disciplinari)*. — Le aree ritenute fondamentali dal decreto ministeriale 11 febbraio 1994 per il corso di diploma universitario di consulente del lavoro sono:

1) area del diritto civile;

2) area del diritto commerciale;

3) area del diritto costituzionale;

4) area storico-giuridica.

Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma la facoltà rende obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento, anche divisibile in moduli semestrali.

Sono fondamentali ed obbligatorie quattro annualità (anche divisibili in moduli semestrali) di insegnamento dell'area del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

È obbligatorio un insegnamento almeno semestrale per ciascuna delle seguenti aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;

3) area del diritto penale;

4) area del diritto tributario;

5) area della sociologia applicata.

Art. 13 *(Materie d'insegnamento).* — Nell'ambito delle aree disciplinari di cui al precedente art. 12 entro il 31 luglio di ciascun anno accademico il consiglio di facoltà disciplina l'ordinamento didattico dell'anno accademico successivo individuando le materie, le annualità d'insegnamento, l'articolazione in moduli semestrali.

Art. 14 *(Piani di studi - Ripartizione e contenuti).* — I piani di studio previsti per il corso di diploma universitario di consulente del lavoro vanno connotati in:

a) piano istituzionale di studio;

b) piano di studio libero individuale, approvato dalla facoltà su richiesta dello studente.

L'opzione per un piano di studio libero individuale può essere espletata entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'iscrizione al secondo anno di corso ed è sottoposta all'esame del consiglio di facoltà con modalità stabilite annualmente dalla facoltà stessa.

Il piano istituzionale di studio resta applicato automaticamente agli studenti che non esercitino opzioni nei termini indicati.

Ogni variazione del piano di studio resta vincolante per un biennio e, in mancanza di diversa manifestazione di volontà, resta tacitamente confermata sino al conseguimento del diploma.

Art. 15 *(Esame di diploma).* — Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi d'insegnamento di un triennio di studi e superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti obbligatori ed a due almeno tra quelli da lui opzionabili, salvo il caso di piani liberi individuali approvati dalla facoltà. Deve aver, inoltre, superato la prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base e aver conseguito un giudizio positivo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma consiste nella discussione, innanzi ad una commissione, di una dissertazione scritta il cui tema attinente al corso specifico è stato assegnato dal titolare d'insegnamento della disciplina scelta dallo studente.

Il consiglio di facoltà disciplina con apposito regolamento le modalità di svolgimento dell'esame di diploma.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIUDIZIARIO

Art. 16 *(Contenuto del corso di diploma universitario di operatore giudiziario).* — Il corso di diploma universitario di operatore giudiziario fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari per svolgere attività autonome nell'ambito del processo.

Il corso si sviluppa in un triennio e comprende quindici annualità d'insegnamento (anche divisibili in moduli semestrali), una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base.

Si conclude con un esame di diploma.

Il consiglio di facoltà entro il 31 luglio di ciascun anno accademico stabilisce le modalità degli esami di profitto, della prova d'idoneità, dell'esame di diploma.

Art. 17 *(Aree disciplinari).* — Le aree ritenute fondamentali dal decreto ministeriale 11 febbraio 1994 per il corso di diploma universitario di operatore giudiziario sono:

1) area del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa;

2) area del diritto civile e del diritto di famiglia;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto del lavoro;

5) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;

6) area del diritto penale;

7) area del diritto processuale civile e del diritto fallimentare;

8) area del diritto processuale penale e dell'ordinamento giudiziario;

9) area storico-giuridica;

10) area del diritto tributario.

Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma la facoltà rende obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento, anche divisibile in moduli semestrali.

È obbligatorio un insegnamento almeno semestrale di informatica giuridica.

Art. 18 *(Materie d'insegnamento).* — Nell'ambito delle aree disciplinari di cui al precedente art. 17 entro il 31 luglio di ciascun anno accademico il consiglio di facoltà disciplina l'ordinamento didattico dell'anno accademico successivo individuando le materie, le annualità d'insegnamento, l'articolazione in moduli semestrali.

Art. 19 *(Piani di studio - Ripartizione e contenuti).* — I piani di studio previsti per il corso di diploma universitario di operatore giudiziario vanno connotati in:

a) piano istituzionale di studio;

b) piano di studio libero individuale, approvato dalla facoltà su richiesta dello studente.

L'opzione per un piano di studio libero individuale può essere espletata entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'iscrizione al secondo anno di corso ed è sottoposta all'esame del consiglio di facoltà con modalità stabilite annualmente dalla facoltà stessa.

Il piano istituzionale di studio resta applicato automaticamente agli studenti che non esercitino opzioni nei termini indicati.

Ogni variazione del piano di studio resta vincolante per un biennio e, in mancanza di diversa manifestazione di volontà, resta tacitamente confermata sino al conseguimento del diploma.

Art. 20 *(Esame di diploma)*. — Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi d'insegnamento di un triennio di studi e superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti obbligatori ed a due almeno tra quelli da lui opzionabili, salvo il caso di piani liberi individuali approvati dalla facoltà. Deve aver, inoltre, superato la prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base.

L'esame di diploma consiste nella discussione, innanzi ad una commissione, di una dissertazione scritta il cui tema attinente al corso specifico è stato assegnato dal titolare d'insegnamento della disciplina scelta dallo studente.

Il consiglio di facoltà disciplina con apposito regolamento le modalità di svolgimento dell'esame di diploma.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

Art. 21 *(Contenuto del corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa)*. — Il corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa è destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo le conoscenze giuridiche ed operative necessarie per svolgere tale attività nell'ambito di un'azienda privata.

Il corso si sviluppa in un triennio e comprende quindici annualità d'insegnamento (anche divisibili in moduli semestrali), una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base. Si conclude con un esame di diploma.

Il consiglio di facoltà entro il 31 luglio di ciascun anno accademico stabilisce le modalità degli esami di profitto, della prova d'idoneità, dell'esame di diploma.

Art. 22 *(Aree disciplinari)*. — Le aree ritenute fondamentali dal decreto ministeriale 11 febbraio 1994 per il corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa sono:

1) area del diritto civile;

2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;

5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale;

6) area del diritto penale;

7) area storico-giuridica;

8) area della finanza e della contabilità aziendale;

9) area delle scienze dell'amministrazione;

10) area dell'economia politica.

Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma la facoltà rende obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento, anche divisibile in moduli semestrali.

È obbligatorio un insegnamento per ciascuna delle seguenti tre aree disciplinari:

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione;

2) area del diritto bancario;

3) area del diritto tributario.

Art. 23 *(Materie d'insegnamento)*. — Nell'ambito delle aree disciplinari di cui al precedente art. 22 entro il 31 luglio di ciascun anno accademico il consiglio di facoltà disciplina l'ordinamento didattico dell'anno accademico successivo individuando le materie, le annualità d'insegnamento, l'articolazione in moduli semestrali.

Art. 24 *(Piani di studio - Ripartizione e contenuti)*. — I piani di studio previsti per il corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa vanno connotati in:

a) piano istituzionale di studio;

b) piano di studio libero individuale, approvato dalla facoltà su richiesta dello studente.

L'opzione per un piano di studio libero individuale può essere espletata entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'iscrizione al secondo anno di corso ed è sottoposta all'esame del consiglio di facoltà con modalità stabilite annualmente dalla facoltà stessa.

Il piano istituzionale di studio resta applicato automaticamente agli studenti che non esercitino opzioni nei termini indicati.

Ogni variazione del piano di studio resta vincolante per un biennio e, in mancanza di diversa manifestazione di volontà, resta tacitamente confermata sino al conseguimento del diploma.

Art. 25 *(Esame di diploma)*. — Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi d'insegnamento di un triennio di studi e superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti obbligatori ed a due almeno tra quelli da lui opzionabili, salvo il caso di piani liberi individuali approvati dalla facoltà. Deve aver, inoltre, superato la prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base.

L'esame di diploma consiste nella discussione, innanzi ad una commissione, di una dissertazione scritta il cui tema attinente al corso specifico è stato assegnato dal titolare d'insegnamento della disciplina scelta dallo studente.

Il consiglio di facoltà disciplina con apposito regolamento le modalità di svolgimento dell'esame di diploma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 ottobre 1995

Il rettore: MANCINO

95A7004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Europa occupazione: impresa e solidarietà», in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio in data 9 novembre 1995 al n. 920, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione «Europa occupazione: impresa e solidarietà», con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A7005

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1995.

95A7105

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Mincio», «Benaco Bresciano», «Bergamasca», «Collina del Milanese», «Montenetto di Brescia», «Provincia di Mantova», «Provincia di Pavia», «Quistello», «Ronchi di Brescia», «Sabbioneta», «Sebino», «Terrazze retiche di Sondrio» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate «Alto Mincio», «Benaco» o «Benacus», «Bergamasca», «Collina del Milanese» o «Colli del Milanese», «Montenetto», «Provincia di Mantova», «Provincia di Pavia», «Quistello», «Ronchi», «Sabbioneta», «Sebino», «Terrazze Retiche», «Lombardia» per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di essi indicato e ricadente nell'ambito della regione Lombardia.

Ritenuto di dover integrare alcune delle indicazioni geografiche tipiche richieste con la specificazione del territorio di appartenenza al fine di una più esatta individuazione delle stesse.

Ritenuto di non dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Lombardia» in quanto riferentesi ad una limitata area di produzione delle uve localizzabile in parte del territorio amministrativo delle province di Brescia e di Mantova, peraltro già interessate rispettivamente dalle indicazioni geografiche tipiche «Benaco bresciano», «Montenetto di Brescia», «Ronchi di Brescia», «Sebino» e delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Mincio», «Provincia di Mantova», «Quistello», «Sabbioneta» ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche di seguito elencate: «Alto Mincio», «Benaco Bresciano», «Bergamasca», «Collina del Milanese», «Montenetto di Brescia», «Provincia di Mantova», «Provincia di Pavia», «Quistello», «Ronchi di Brescia», «Sabbioneta», «Sebino», «Terrazze retiche di Sondrio» ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Alto Mincio» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alto Mincio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alto Mincio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Alto Mincio», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: «Merlot», «Cabernet», «Sangiovese», «Rondinella», «Molinara», «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Tocai italico», «Sauvignon», «Riesling renano», «Garganega», «Pinot nero», «Pinot Chardonnay», «Riesling italico», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» con la specificazione dei vitigni «Cabernet», «Sauvignon», «Cabernet franc», «Riesling renano», «Riesling italico», da soli o congiuntamente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Alto Mincio» comprende l'area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei Comuni di Castiglione dello Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana in provincia di Mantova.

Tale zona è così delimitata:

il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rototabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di S. Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dall'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abiatto di

Castiglione dello Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio» con la specificazione del vitigno a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,0% per i bianchi;

9,0% per i rosati;

9,0% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Alto Mincio» bianco 10,0%;

«Alto Mincio» rosso 10,0%;

«Alto Mincio» rosato 10,0%;

«Alto Mincio» passito, secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alto Mincio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alto Mincio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Benaco bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco», «Riesling renano», «Riesling italico», «Trebbiano di Soave», «Tocai», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio».

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o più dei seguenti vitigni: «Groppello», «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

La indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Trebbiano» è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti i vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera», «Merlot», «Cabernet», «Pinot nero» è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvalese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazza del Garda, Manerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salò, Roè Volciano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gragnano, Fignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i bianchi;

10,0% per i rossi;

10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigni «Barbera» e «Tocai» per i quali il valore massimo è del 10,0%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco bresciano», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Benaco bresciano» bianco 10%;

«Benaco bresciano» rosso 10,5%;

«Benaco bresciano» novello 11%;

«Benaco bresciano» Pinot bianco 11%;

«Benaco bresciano» Pinot grigio 11%;

«Benaco bresciano» Pinot nero 11%;

«Benaco bresciano» Marzemino 11%;

«Benaco bresciano» Riesling 11%;

«Benaco bresciano» Tocai 10,5%;

«Benaco bresciano» Trebbiano 10,5%;

«Benaco bresciano» Barbera 10,5%;

«Benaco bresciano» Cabernet 11%;

«Benaco bresciano» Chardonnay 10,5%;

«Benaco bresciano» Merlot 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l indicazione geografica tipica «Benaco bresciano» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Bergamasca» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Bergamasca», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Bergamasca» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nelle tipologie novello e moscato;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bergamo.

I vini bianchi, rossi e rosati ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni, devono essere sempre accompagnati dalla specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bergamo.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bergamo fino ad un massimo del 15%.

La specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non è prevista per la tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bergamasca» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S. Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo d'Argon, Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre dé Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa d'Almé, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa d'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXXIII, Mapello, Ambivere, Barzana, Almé, Paladina, Valbrembo, Mozzo, in provincia di Bergamo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» non deve essere superiore a tonellate 13 per le uve a bacca bianca, a tonnellate 14 per le uve a bacca rossa, a tonnellate 15 per le uve prodotte dal vitigno Schiava, e a tonnellate 9, per le uve provenienti dal vitigno Moscato di Scanzo

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati, ad eccezione delle uve provenienti dal vitigno Schiava per le quali il limite è fissato al 9,5%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca», con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Bergamasca» bianco 11%;

«Bergamasca» rosso 11%;

«Bergamasca» rosato 11%;

«Bergamasca» novello 11%;

«Bergamasca» rosato Schiava 10%.

La indicazione geografica tipica «Bergamasca moscato» potrà essere prodotto anche nella tipologia amabile con un contenuto massimo di zuccheri riduttori non superiore al 2%. Per l'immissione al consumo della IGT «Bergamasca moscato» è prescritta la bottiglia di capienza non superiore a litri 0,75.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Bergamasca» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Bergamasca» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica «Collina del Milanese» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Collina del Milanese», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Lodi, Milano e Pavia.

La indicazione geografica tipica «Collina del Milanese», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Lodi, Milano e Pavia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le predette province, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti da uno o più vitigni aromatici raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate; qualora il vino ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» passito provenga per almeno l'85% dal vitigno Verdea, può portare nella sua presentazione il riferimento al detto vitigno.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» comprende la parte collinare del territorio amministrativo del comune di San Colombano al Lambro, in provincia di Milano, dei comuni di Graffignana e S. Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, di Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, in provincia di Pavia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» non deve essere superiore a tonnellate 15 per i bianchi, rossi e rosati; per i vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi;

11% per il passito da Verdea.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Collina del Milanese», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Collina del Milanese» bianco 10%;

«Collina del Milanese» rosso 10,5%;

«Collina del Milanese» rosato 10,5%;

«Collina del Milanese» passito, secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Collina del Milanese» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco» e «Trebbiano».

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Marzemino», «Barbera», «Cabernet», «Merlot», «Sangiovese».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» novello è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la presenza dei seguenti vitigni, per almeno il 70%: «Marzemino» e/o «Merlot» e/o «Sangiovese».

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa autorizzate e raccomandate in provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 30% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» comprende l'intero territorio dei comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Poncarale, in provincia di Bescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indi cazione geografica tipica «Montenetto di Brescia», non deve essere superiore con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5, per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

11% per i rossi;

10,5% per il novello;

10,5% con la specificazione dei vitigni sopra indicati, ad eccezione del vitigno «Sangiovese» per il quale il valore minimo è fissato al 10% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Montenetto di Brescia» bianco 10,5%;

«Montenetto di Brescia» rosso 10,5%;

«Montenetto di Brescia» novello 11%;

«Montenetto di Brescia» Chardonnay 11%;

«Montenetto di Brescia» Barbera 11%;

«Montenetto di Brescia» Marzemino 11%;

«Montenetto di Brescia» Sangiovese 10,5%;

«Montenetto di Brescia» Cabernet 11%;

«Montenetto di Brescia» Merlot 11%;

«Montenetto di Brescia» Pinot bianco 11%;

«Montenetto di Brescia» Trebbiano 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n 164, l'indicazione geografica tipica «Montenetto di Brescia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito e novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Mantova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», seguita o meno dal riferimento al vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

8,5% per i bianchi;

8,5% per i rosati;

8,5% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

L'uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 45%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Provincia di Mantova» bianco 9,5%;

«Provincia di Mantova» rosso 9,5%;

«Provincia di Mantova» rosato 9,5%;

«Provincia di Mantova» novello 11%;

«Provincia di Mantova» 9,5%;

«Provincia di Mantova» passito, secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica «Provincia di Pavia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Barbera», «Croatina», «Riesling Italico», «Riesling», «Cortese», «Moscato», «Malvasia», «Pinot nero», «Pinot grigio», «Chardonnay», «Sauvignon», «Cabernet Sauvignon», «Dolcetto», «Fresia», «Vespolina», «Uva rara», «Muller Thurgau» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sola o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» con la specificazione di uno dei vitigni sopra indicati di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Pavia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» non deve essere superiore a tonnellate 19 per la tipologia bianco, rosso e rosato, per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» con la specificazione del vitigno, ai valori di seguito riportati:

«Provincia di Pavia» Barbera 20 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Croatina 19 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Riesling italico 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Riesling 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Cortese 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Moscato 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Malvasia 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Pinot nero 17 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Pinot grigio 17 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Chardonnay 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Sauvignon 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Cabernet Sauvignon 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Dolcetto 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Fresia 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Vespolina 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Uva rara 18 tonnellate;

«Provincia di Pavia» Müller Thurgau 18 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione delle uve provenienti dai vitigni «Pinot grigio» e «Pinot nero», vinificate in bianco, per le quali la resa massima non deve essere superiore per entrambi al 70%, e per la tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9%, per tutte le tipologie e dell'11,0% per il novello, e secondo la normativa vigente per la tipologia pàssito.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Quistello» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Quistello», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Quistello» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Quistello», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provinaica di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Quistello» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Quistello, Quingentole, S. Giacomo delle Segnate e S. Giovanni del Dosso, in provincia di Mantova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» bianco rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Quistello» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Quistello», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Quistello» bianco 10%;

«Quistello» rosso 10%;

«Quistello» rosato 10%;

«Quistello» novello 11%;

«Quistello» frizzante 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Quistello» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Quistello» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica «Ronchi di Brescia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente: «Chardonnay», «Invernenga», «Pinot bianco», «Trebbiano di Soave», «Trebbiano toscano».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%.

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni a bacca rossa, da soli o congiuntamente: «Marzemino», «Barbera», «Schiava», «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Merlot», «Incrocio terzi n. 1».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» novello è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale la presenza dei seguenti vitigni per almeno il 70%: «Marzemino» e/o «Merlot» e/o «Sangiovese» e/o «Barbera».

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa autorizzate o raccomandate in provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 30% del totale.

La indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» passito è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve a bacca bianca, provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: «Invernenga» per almeno l'85% del totale.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca autorizzate e raccomandate in provincia di Brescia e presenti vigneti nella misura massima del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» comprende l'intero territorio dei Comuni di Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Concesio, Collebeato, Villa Carcina, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati nati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» bianco e rosso a tonnellate 13, con o senza la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rossi;

10,5% per il novello;

10,5% per il passito;

10,5% Marzemino;

10,5% Merlot;

10,5% Cabernet;

10,5% Invernenga;

10,5% Chardonnay;

10,5% Pinot bianco;

10,5% Barbera;

10,5% Schiava;

10,5% Trebbiano.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Ronchi di Brescia» bianco 10,5%;

«Ronchi di Brescia» rosso 10,5%;

«Ronchi di Brescia» novello 11%;

«Ronchi di Brescia» Marzemino 11%;

«Ronchi di Brescia» Merlot 11%;

«Ronchi di Brescia» Cabernet 11%;

«Ronchi di Brescia» Invernenga 11%;

«Ronchi di Brescia» Chardonnay 11%;

«Ronchi di Brescia» Pinot bianco 11%;

«Ronchi di Brescia» Barbera 10,5%;

«Ronchi di Brescia» Schiava 10,5%;

«Ronchi di Brescia» Trebbiano 10,5%;

«Ronchi di Brescia» passito, secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sabbioneta» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vini rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sabbioneta» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in provincia di Mantova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianco, rosso e rosato con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Sabbioneta» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sabbioneta», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Sabbioneta» bianco 10%

«Sabbioneta» rosso 10%

«Sabbioneta» rosato 10%

«Sabbioneta» novello 11%

«Sabbioneta» frizzante 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Sabbioneta» è vietata ta l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge lo febbraio 10 febbraio 1992, n 164, l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Sebino» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sebino», accompagnata da una delle seguenti specificazioni: rosso, novello e passito o dal nome di uno dei seguenti vitigni: Pinot nero, Merlot, Pinot grigio e Riesling, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sebino» rosso è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Cabernet franc» e/o «Cabernet Sauvignon» e/o «Merlot» e/o «Pinot nero».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%, ad esclusione dei vitigni «Barbera» e «Nebbiolo».

La indicazione geografica tipica «Sebino» novello è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Barbera» e «Merlot» per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 30%.

La indicazione geografica tipica «Sebino» passivo è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Chardonnay» e/o «Trebbiano toscano» e/o «Pinot bianco», per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 30%.

La indicazione geografica tipica «Sebino» accompagnata da una delle seguenti menzioni del vitigno: «Pinot nero», «Merlot», «Pinot grigio», «Riesling» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno il 90% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sebino» comprende l'intero territorio comunale di Capriolo, Paratico, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Gussago, Coccaglio, Rovato, Cazzago S. Martino, Castegnato, Brione, Polaveno e la parte ovest del territorio comunale di Brescia, meglio identificato come zona della collina di S. Anna, fra il confine comunale di Brescia, a sud la s.s. n. 11 e la strada provinciale per il paese di Cellatica ad est, fino ad innestarsi prima sul confine amministrativo del comune di Cellatica il cui territorio comunale è escluso dalla delimitazione e poi il confine del comune di Gussago.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Sebino», non deve essere superiore a tonnellate 13 per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici naturali minimi seguenti:

«Sebino» rosso 10,5%;

«Sebino» novello 10,5%;

«Sebino» passito 10,5%;

«Sebino» Pinot nero 11,0%;

«Sebino» Merlot 10,5%;

«Sebino» Pinot grigio 10,5%;

«Sebino» Riesling 10,0%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ad eccezione del passito, per il quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sebino», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Sebino» rosso 11,0%;

«Sebino» novello 11,0%

«Sebino» passito secondo la normativa vigente;

«Sebino» Pinot nero 11,5%

«Sebino» Merlot 11,0%

«Sebino» Pinot grigio 11,0%.

«Sebino» Riesling 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Sebino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sebino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: Nebbiolo, Pignola, Rissola, Merlot, Fortana, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling renano, Barbera.

La indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Nebbiolo o Chiavennasca, Pignola, Rossola, Pinot nero è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sondrio, Albosaggia, Faedo, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Cino, Dazio, Dubino, Mentello, Mello, Morbegno, Postalesio, Traona, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Tresivio, Bianzone, Chiuro, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Villa di Tirano, in provincia di Sondrio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» non deve essere superiore a tonnellate 12 per le tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,0% per i bianchi;

9,0% per i rosati;

9,0% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente favorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terrazze Retiche di Sondrio» bianco 10,5%;

«Terrazze Retiche di Sondrio» rosso 10,5%;

«Terrazze Retiche di Sondrio» rosato 10,5%;

«Terrazze Retiche di Sondrio» novello 11,0%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6960

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellesse International già Ellesse, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e unità di Ellera di Corciano (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,5 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentodiciannove unità, su un organico complessivo di duecentoventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Ellesse International già Ellesse — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementerie Aldo Barbetti, con sede in Gubbio (Perugia) e unità di Bibbiena (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di centosettanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementerie Aldo Barbetti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sindar, con sede in Polverigi (Ancona) e unità di Polverigi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di trentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sindar — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 23 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Plastica Entella, con sede in Genova e unità di Chiavari (Genova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità, su un organico complessivo di trentasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Entella — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Molteno (Como) e unità di Molteno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantaquattro unità, su un organico complessivo di centosettantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex, con sede in Adro (Brescia) e unità di Adro (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasei unità, su un organico complessivo di sessantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. - Strumentazione elettrotecnica industriale, con sede in Brescia e unità di Trezzano sul Naviglio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di novanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. Strumentazione elettrotecnica industriale — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mila Schön Group, con sede in Milano e unità di Arluno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di centosettantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mila Schön Group — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mik Italia, con sede in Cervarese S. Croce (Padova) e unità di Cervarese S. Croce (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unità, di cui quattro part-time da 20 a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di settantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mik Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sensi Sogim, con sede in Verona e unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasei unità, su un organico complessivo di centoquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sensi Sogim — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.V. - Manifattura tessile del Veneto, con sede in Rovigo e unità di Bosaro (Rovigo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21,16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.V. - Manifattura tessile del Veneto — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, di cui quattro part-time da 28 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 19 aprile 1994 al 20 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angst Pfister, con sede in Milano e unità di Bologna e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 13 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di centocinquantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angst Pfister — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ancap, con sede in Sommacampagna (Verona) e unità di Sommacampagna (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantanove unità, su un organico complessivo di centoquarantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ancap — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve.Ba.D. Vetrerie Baresi Duraccio, con sede in Ottaviano (Napoli) e unità di Gioia del Colle (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di sessantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve.Ba.D. Vetrerie Baresi Duraccio — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza privata Monte Bianco, con sede in Morgex (Aosta) e unità di Morgex (Aosta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 42 ore settimanali a 33,01 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di diciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza privata Monte Bianco — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framatome Connectors Italia, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantatre unità, su un organico complessivo di centottantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framatome Connectors Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M. Società adriatica di meccanica, con sede in Lanciano (Chieti) e unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unità, su un organico complessivo di centosettantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M. Società adriatica di meccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alle unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Ristochef Milano mensa c/o Alenia, con sede in Milano e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sette unità, di cui una part-time da 30 a 6 ore medie settimanali e cinque part-time da 20 a 6 ore medie settimanali, su un organico complessivo di sette unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18651 del 31 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef Milano mensa c/o Alenia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 16 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Gemeaz Cusin unità mensa c/o Savio MT, con sede in Segrate (Milano) e unità di Pordenone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, di cui un dipendente part-time da 35 a 28,42 ore medie settimanale; un dipendente part-time da 25 a 20,3 ore medie settimanali; due dipendenti part-time da 30 a 24,36 ore medie settimanali; quattro dipendenti part-time da 20 a 16,24 ore medie settimanali su un organico complessivo di undici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gemèaz Cusin unità mensa c/o Savio MT — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ital, con sede in Momo (Novara) e unità di Momo (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ital — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fazi Battaglia, con sede in Castelpiano S. (Ancona) e unità di Montepulciano (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, su un organico complessivo di cinquantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fazi Battaglia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,6 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unità, su un organico complessivo di millecentosettantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24,04 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessanta unità, su un organico complessivo di millecentosettantaquatro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castelli, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e unità di Ozzano Emilia e Imola (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosettantadue unità, su un organico complessivo di trecentottantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castelli — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meteor C.A.E., con sede in Trieste e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantadue unità, su un organico complessivo di trecentotrentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meteor C.A.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa, con sede in Roma e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantatre unità, su un organico complessivo di quindicimilacinquecentotrentasei unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17939 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Besana materie plastiche, con sede in Milano e unità di Sulmona (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto colletivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di trentanove unità (intero organico) sino al 31 gennaio 1993, a 20 ore settimanali per trentasei unità e a 32 ore settimanali per tre unità dal 1° febbraio 1993, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 16 maggio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1994. n. 14924.

95A6963

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitamente al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1995, della ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unità di Trento, Roma, Casalnuovo (Napoli) e Funo C. (Bologna).

Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unità Trento, Roma, Casalnuovo (Napoli) e Funo C. (Bologna), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16697/7 del 9 febbraio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unità di Casalnuovo (Napoli), Roma e Trento, per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1994 con decorrenza 28 agosto 1994.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16697/8 del 9 febbraio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unità di Casalnuovo (Napoli), Roma e Trento, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 28 febbraio 1995.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18947/5 del 4 ottobre 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unità di Funo C. (Bologna), per il periodo dal 17 luglio 1995 al 27 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 17 luglio 1995.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18947/6 del 4 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991, relativi al periodo dal 26 novembre 1994 al 25 maggio 1995, della ditta S.r.l. S A.S.A., con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unità di Frattamaggiore (Napoli), Roma e Napoli.

Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 23 giugno 1995 con effetto dal 26 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.S.A., con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unità di Frattamaggiore (Napoli), Roma e Napoli, per il periodo dal 26 novembre 1994 al 25 maggio 1995.

Art 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto del 26 novembre 1993

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo), e unità di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994, come da nota URLMO di Firenze del 4 luglio 1995, n. 22242.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16257/3 del 7 dicembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995, con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FIAR - Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano, e unità di Baranzate di Bollate (Milano), Milano - via G.B. Grassi (Milano) e Milano - via Montefeltro (Milano), per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995, con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Latte europa, con sede in località S. Martino-Pozzuoli (Napoli), e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994, con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italcementi - Gruppo italcementi, con sede in Bergamo, e unità di officine elettriche di Bergamo e centrale elettrica (Bergamo), officine meccaniche di Alzano Lombardo (Bergamo), sede centrale e magazzino centrale (Bergamo), per il periodo dal 15 marzo 1995 al 12 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 15 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, con effetto

dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma, e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 28 gennaio 1994 al 26 settembre 1994, della ditta S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena), e unità di Isola d'Arbia (Siena).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 marzo 1994 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena), e unità di Isola d'Arbia (Siena), per il periodo dal 28 gennaio 1994 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1994 con decorrenza 28 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 17 marzo 1994 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena), e unità di Isola d'Arbia (Siena), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 26 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1994 con decorrenza 28 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAMI, con sede in Liscate (Milano) e Unità Nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Co.E.M., con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 29 marzo 1995 al 28 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 29 settembre 1995 al 28 marzo 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis* della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Co.E.M., con sede in Catania e unità di Massalengo (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 27 settembre 1994 al 26 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 27 marzo 1995 al 26 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.Met., con sede in Cambiano (Torino) e unità di Cambiano (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ra.Vi.A.M. di Sturba Gino & C., con sede in Ancarano (Teramo) e unità di Ancarano (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 7 febbraio 1996 al 6 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Te.Ca., con sede in Venaria (Torino) e unità di Venaria (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno 1995 all'8 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, è prorogata dal 9 dicembre 1995 all'8 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.F. - Carpenterie meccaniche, con sede in Rivara C.se (Torino) e unità di Rivara C.se (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 3 novembre 1995 al 2 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAM - Società agricola molisana, con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unità di Monteverde di Boiano (Campobasso), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 maggio 1995 all'11 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antonio Badoni, con sede in Lecco (Como) e unità di Lecco (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1993 al 31 agosto 1993.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1993 al 26 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è revocata, limitatamente al periodo dal 17 giugno 1994 al 6 aprile 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994 n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli automazione, con sede ed unità produttiva in Foggia.

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 17 giugno 1994 al 16 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geosud già in concordato preventivo C.B. dal 3 dicembre 1994, con sede in Roma e unità in Catania, Latina, Palermo e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 luglio 1995 al 2 dicembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17792 del 27 maggio 1995 limitatamente al periodo dal 5 luglio 1995 al 30 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1995 al 15 maggio 1995 la corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optikon oftalmologia, con sede in Roma e unità di Roma, a decorrere dal 16 maggio 1994.

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Optikon oftalmologia, con sede in Roma e unità di Milano e Messina, a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento con sentenza del tribunale civile di Roma, e, quindi, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.r.l. Vuellesette, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Cosenza, Lamezia Terme (Catanzaro) e Reggio Calabria.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vuellesette, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Cosenza, Lamezia Terme (Catanzaro) e Reggio Calabria, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. TMC News Italia già Globo News Italia, con sede in Roma e unità di Milano - Ufficio funzionalmente collegato e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. TMC News Italia già Globo News Italia, con sede in Roma e unità di Milano - Ufficio funzionalmente collegato e Roma, per il periodo dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 23 settembre 1995 al 31 dicembre 1995.

95A6962-95A6964

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1155 AR	G.M.C. S.r.l.	Civitella in Val di Chiana
72 IM	De Bandi Nilo	Ventimiglia

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
44 LT	Soc. Intermetal sud S.r.l.	Aprilia	6

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni
419 AR	Goretti Egildo	Pratovecchio	3
466 VI	Dalla Verde Espedito	Trissino	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
755 AR	Mavor S.r.l.	Civitella in Val di Chiana
953 AR	Giaro di Grechi Gianni	Arezzo
1098 AR	L'orecchino di Righi, Cutini e Mascalchi S.d.f.	Arezzo
1219 AR	Gold Vision S.n.c. di Celli Tiziana & C.	Subbiano
59 CT	Barletta Giacomo	Caltagirone
1026 MI	Bottega dell'artigiano di F.lli Luigi	Lacchiarella
1434 MI	Mosconi Giovanni	Milano
1600 MI	Carenini di Conte Giovanni	Milano
189 PV	Ferlenghi Cinzia	Mede
385 TO	Rosso Claudio	Torino
35 VA	Montalbetti Guido	Cassano Magnago
368 VA	Mottalini Andrea	Brebbia
1529 VI	Lorvis S.r.l.	Trissino

95A7045

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e organizzazione contabile di aziende rilasciata alla società Confirma S.r.l., in Torino.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1995 è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata, con decreto interministeriale 20 agosto 1981, alla società «Confirma S.r.l.», con sede in Torino, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Torino al n. 1505/80 registro società, a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società.

95A7012

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale del 17 giugno 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma, la Società agricola Roncigliano, con sede e domicilio fiscale in via F. Scarpellini n. 18 - 00197 Roma, titolare della concessione mineraria per caolino e feldspati denominata «Capocroce» sita in territorio del comune di Magliano Romano (Roma) è dichiarata decaduta dalla concessione stessa.

Con decreto distrettuale del 24 luglio 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma, con relativo disciplinare del 18 luglio 1995, viene accordata alla «Colacem S p.a.», con sede e domicilio fiscale in via della Vittorina n. 60 - 06024 Gubbio (Perugia), la riduzione di area della concessione per marna da cemento denominata «Case Nove», in territorio del comune di Gubbio (Perugia) dagli originari 690 Ha a 202,2 Ha (ettari duecentodue ed are venti).

Con decreto ministeriale del 31 agosto 1995 la società Candia, con sede in via G. Di Vittorio n. 10, Corsico (Milano), titolare della concessione mineraria denominata «Bagni di Chiecinella» per anidride carbonica, sita nel territorio del comune di Palaia (Pisa) è dichiarata decaduta dalla concessione stessa.

Con decreto ministeriale del 16 febbraio 1995 è accettata la rinuncia della società Bario mineraria S.r.l., con sede in via Roma n. 2 - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia), alla concessione mineraria per barite denominata «Gardena», sita in territorio del comune di Schilpario (Bergamo).

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1995 è rinnovata, per la durata di anni dieci (a decorrere dal 6/1994), la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «S. Antonio» sita in territorio del comune di Pompei (Napoli) di cui è titolare la società General gas S.r.l., con sede in via Argine Ovest n. 125, Napoli.

95A7013

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato con deliberazione n. 722 del 7 novembre 1995 conservatore del registro delle imprese il dirigente avv. Antonio Mascellani.

95A7058

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Nomina del conservatore del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 604, adottata in data 23 ottobre 1995, ha nominato il dirigente dott. Sergio Tonel, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A7059

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 6 0 9 5 *

L. 1.300